

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione dei disegni di legge da lui accennati che saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione della mozione del deputato Bonghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi. (*Segni d'attenzione*).

Crispi. *De re mea agitur!*

Non avrei creduto che, dopo essere ritornato al mio banco di deputato, si sarebbero fatte quasi ogni giorno delle critiche retrospettive ai miei atti di Governo. Un po' di calma e un po' di pietà pel riposo dovuto ad un ministro che tenne per anni il potere, non sarebbero state inopportune, ed io credeva di doverle meritare.

Veniamo alla tesi.

La mozione dell'onorevole Bonghi pecca per la forma e per la sostanza.

Bonghi. Allora potreste farla voi! (*Si ride*).

Crispi. Pecca per la forma.

È una interpretazione dell'articolo 5 dello Statuto la vostra, o una modificazione? L'una e l'altra devono esser fatte per legge e non con una semplice affermazione della Camera.

Ciò risulta chiaro dall'articolo 73 dello Statuto medesimo, imperocchè quello che voi proponete, dovendo contenere un obbligo al Potere Esecutivo, non può esser fatto se non con l'assenso delle due Camere.

Dunque l'onorevole Bonghi cominci, innanzitutto, a mettersi in regola nella forma, ed in vece di una mozione proponga un disegno di legge.

L'onorevole Bonghi si maravigliava di sè stesso quando cominciò a discorrere della sua mozione, e a lui, uomo d'idee moderate (almeno nelle teorie), (*Si ride*) si affacciò l'obiezione che gli si sarebbe potuta fare, cioè che la mozione, non da lui avrebbe dovuto essere presentata, ma da un deputato dell'estrema Sinistra.

Ma ora è la moda di far la corte ai miei vicini (*Ilarità*); constato un fatto, e non mi lagno di tutti coloro che della estrema Sinistra chiedono l'appoggio.

Veniamo alla sostanza.

La questione che si riferisce all'esercizio della potestà di stipulare i trattati, di dichiarare la guerra, di concludere la pace e di fare le convenzioni commerciali, è antica quanto la storia dei governi.

In Francia vi è una biblioteca su quest'argomento. Dal 1791 al 1875 tutte le Assemblies hanno discussa la questione e l'hanno variamente risolta.

Come avviene in quel paese, si è andati, anche a questo proposito, da un eccesso all'altro.

La discussione della prima costituzione, cioè quella del 1791, diede occasione ad uno dei discorsi più eloquenti di Mirabeau, il quale aveva avversario il Barnave.

Mirabeau sosteneva la teoria regia, cioè che i trattati dovevano essere negoziati e stipulati dal Potere Esecutivo, il quale doveva darne notizia al Parlamento; e siccome Barnave aveva parlato di Pericle, il grande oratore francese, che aveva qualche cosa d'italiano, poichè l'origine della sua famiglia era italiana, rispose vivacemente, e provò al suo avversario come egli si trovasse in errore.

Ed, in verità, il ricordo della storia greca, e l'indicazione di Pericle, gli fornirono facilmente le armi per dimostrare come le Assemblies siano più pericolose dei Re o degli Arconti, nell'esercitare il diritto di pace ed il diritto di guerra.

Pericle era pieno di debiti, e per togliersi dai guai, riuscì con la sua eloquenza a persuadere i poveri Ateniesi a fare la guerra fratricida del Peloponneso.

Il discorso del Mirabeau fu inefficace. Egli fu battuto, e con la costituzione del 1791 fu data al Corpo legislativo la facoltà di fare i trattati, di dichiarare la guerra, e di concludere la pace.

Tutti sanno come la costituzione del 1791 abbia preparato la repubblica.

L'argomento fu oggetto di discussione negli anni successivi, ed in occasione della redazione delle costituzioni degli anni terzo ed ottavo fu ampiamente dibattuto. Si concluse, dando all'assemblea l'esame e la ratifica dei trattati.

Erano tempi vertiginosi, e, finchè non fu costituito il Consolato, il Governo non poteva stipulare i trattati senza una legge del Parlamento. Dal 1814 al 1870, prevalse la opposta teoria: le dichiarazioni di guerra, le conclusioni della pace, i trattati di commercio e le alleanze, competevano al potere esecutivo.

Oggi, in Francia, sotto il regime repubblicano, in virtù della costituzione del 1875, il presidente stipula e ratifica i trattati. Si ricorre alle Camere nel caso di oneri finanziari o di mutamenti territoriali.

In Inghilterra, non se ne è mai dubitato. Sempre al Re è stato riconosciuto questo diritto.

Del resto, o signori, è più questione di forma che di sostanza, salvo per quello che avvenne in